

RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*Fondata da Aurelio Becca e Ugo Natoli
già diretta da Luciano Ventura, Giorgio Ghezzi e Piergiovanni Alleva*

ANNO LXVI - 2015 - N. 4

*Trimestrale
ottobre-dicembre 2015*

DIRETTA DA

Bruno Veneziani

COMITATO DIRETTIVO

*Piergiovanni Alleva, Amos Andreoni, Vittorio Angiolini, Bruno Balletti, Marzia Barbera,
Marco Barbieri, Vincenzo Bavaro, Alessandro Bellavista, Franca Borgogelli, Giuseppe Bronzini,
Umberto Carabelli, Gaetano D'Auria, Antonio Di Stasi, Francesco Fabbri, Fausta Guarriello,
Daniela Izzi, Carmen La Macchia, Andrea Lassandari, Gianni Loy, Sergio Mattone,
Luigi Menghini, Luca Nogler, Massimo Pallini, Adalberto Perulli, Franco Scarpelli,
Stefania Scarponi, Antonino Sgroi, Valerio Speciale, Sergio Vacirca, Lorenzo Zoppoli*

REDAZIONE

*Andrea Allamprese (caporedattore), Guido Canestri, Carlo de Marchis, Madia D'Onghia,
Michele Faioli, Lorenzo Fassina, Ginevra Galli, Lorenzo Giasanti, Alberto Lepore,
Antonio Loffredo, Marco Lozito, Matteo Mutarelli, Alessandra Raffi, Lucia Valente*

COMITATO SCIENTIFICO

*Gianni Arrigo, Gian Guido Balandi, Maria Vittoria Ballestrero, Lauralba Bellardi,
Paolo Boer, Olivia Bonardi, Piero Capurso, Franco Carinci, Maria Teresa Carinci,
Bruno Caruso, Pasquale Chieco, Maurizio Cinelli, Franco Coccia, Adolfo Di Majo,
Vincenzo Ferrante, Giuseppe Ferraro, Franco Focareta, Fabio Fonzo, Alessandro Garilli,
Stefano Giubboni, Enrico Gragnoli, Raffaele Guariniello, Mariorosario Lamberti,
Luigi La Peccerella, Alberto Lepore, Francesco Liso, Salvatore Mazzamuto,
Giovanni Naccari, Mario Napoli, Roberta Nunin, Angelo Pandolfo,
Alberto Piccinini, Andrea Proto Pisani, Federico Maria Putaturo Donati,
Carlo Smuraglia, Tiziano Treu, Patrizia Tullini, Roberto Voza*

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Rossella Basile



I SAGGI PUBBLICATI NELLA PARTE I - DOTTRINA NON DEVONO SUPERARE LE 25 PAGINE NEL FORMATO DELLA RIVISTA E SONO SOTTOPOSTI ALLA VALUTAZIONE DI REFEREEES ANONIMI. IL GRUPPO DEI REFEREEES È COMPOSTO DAI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO, DEL COMITATO DIRETTIVO E DA ALTRI/E STUDIOSI/E.

I MATERIALI PER LA PUBBLICAZIONE VANNO INVIATI PER POSTA ELETTRONICA ALLA SEGRETERIA DI REDAZIONE E DEVONO UNIFORMARSI AI CRITERI REDAZIONALI DELLA RIVISTA (CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI ALLA STESSA SEGRETERIA).

IL TESTO DELLE SENTENZE ANNOTATE NELLA PARTE II - GIURISPRUDENZA È PUBBLICATO IN:
WWW.EDIESSEONLINE.IT/RIVISTE/RGL.

LA RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PARTECIPA ALLA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LABOUR LAW JOURNALS (WWW.LABOURLAWJOURNALS.COM).

Proprietario ed editore

Ediesse s.r.l.
Viale di Porta Tiburtina 36 – 00185 Roma
Tel. 06/44870325 - Fax 06/44870335
www.ediesseonline.it
E-mail: ediesse@cgil.it
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 3848/1954

Sito web della rivista

www.ediesseonline.it/riviste/rgl

Segreteria di redazione

Viale di Porta Tiburtina 36 – 00185 Roma
Tel. 06/44870323 - Fax 06/44870335
E-mail: rgl@ediesseonline.it

Ufficio abbonamenti

Tel. (06) 44870283 - Fax (06) 44870335
Dal lunedì al venerdì 10-13 / 14-16,30
E-mail: ediesse@cgil.it

Tariffe di abbonamento

ordinario 100,00 euro; estero 200,00 euro
Agli studenti universitari che abbiano uno specifico interesse per il diritto del lavoro verrà riconosciuto lo sconto del 50% presentando la richiesta del Docente che segue la loro attività. L'importo dell'abbonamento può essere versato sul conto corrente postale n. 935015, intestato a Ediesse, specificando la causale.
Una copia: 33,00 euro; arretrati: 66,00 euro

Progetto grafico e fotocomposizione

EDIESSE

Stampa

O.GRA.RO. s.r.l.
Vicolo dei Tabacchi, 1 – 00153 Roma

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI DICEMBRE 2015

Egregio Abbonato,

ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società, nonché da enti e società esterne ad essa collegate, solo per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 13 della Legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.



Associato all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

SOMMARIO

PARTE I DOTTRINA

<i>Bruno Veneziani</i> Il passaggio del testimone	IX
<i>Piergiovanni Alleva</i> Ricordo di Giorgio Ghezzi	XI
<i>Bruno Veneziani</i> Ricordo di B.A. Hepple	XIII
IL TEMA	
<i>Lex mercatoria</i> e diritto del lavoro <i>Lex mercatoria and labour law</i>	
<i>Amos Andreoni, Adalberto Perulli</i> Imprese transnazionali e trattati di libero scambio: il difficile cammino del diritto del lavoro <i>Transnational corporates and free trade treaties: the hard path of labour law</i>	683
<i>Fabrizio Marrella</i> <i>Lex mercatoria</i> e diritto del lavoro <i>Lex mercatoria and labour and employment law</i>	691
<i>Adalberto Perulli</i> Commercio globale e diritti sociali. Novità e prospettive <i>Social clauses and international trade treaties</i>	729

<i>Sheldon Leader</i>	
I diritti sociali nell'economia globale	753
<i>Labour rights in the world economy</i>	
<i>Lance Compa</i>	
La «clausola sociale» commercio-lavoro a 20 anni dal Nafta: il punto	763
<i>The trade-labour «social clause» 20 years after Nafta</i>	
<i>Michele Faioli</i>	
Libero scambio, tutele e sostenibilità.	
Su cosa il Ttip interroga il (nuovo) diritto del lavoro	781
<i>Global trade and workers' protection.</i>	
<i>Why and if the Ttip can promote a (new) labour law vision</i>	
<i>Valentina Cagnin</i>	
L'Unione europea e il Sistema di preferenze tariffarie generalizzate	797
<i>The fundamental social rights between European Union</i>	
<i>and the Generalised scheme of preferences</i>	
SAGGI	
<i>Stefano Giubboni</i>	
Libertà economiche fondamentali, circolazione dei servizi	
e diritto del lavoro	811
<i>Economic freedoms, free movement of service and labour law</i>	
<i>Bianca Maria Orciani</i>	
L'alto apprendistato: la storia infinita	831
<i>The higher apprenticeship: a neverending story</i>	
<i>Marco Lozito</i>	
Cambio-appalto e tutele (de)crescenti:	
un rischio da ridimensionare	857
<i>The new model of «labour contract with growing protection»:</i>	
<i>wich risks for workers?</i>	
<i>Sonia Fernández Sánchez</i>	
La sospensione cautelare dello sciopero dei calciatori.	
Un diritto fondamentale che vacilla	871
<i>The temporary suspension of soccer players' strike.</i>	
<i>A fundamental right that wavers</i>	

NOTE E COMMENTI

- Francesco Massoni, Pasquale Ricci, Lidia Ricci*
La responsabilità professionale medico-legale
nell'accertamento dell'invalidità civile.
Note a margine dell'orientamento del giudice contabile 885

OSSERVATORIO EUROPEO

- María Teresa Díaz Aznarte*
Crisi economica e riforma del diritto del lavoro in Spagna.
Le ricette neoliberali producono occupazione? 893

OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

A cura di Ginevra Galli

- Ginevra Galli*
Breve bilancio della contrattazione collettiva nazionale dell'anno 2015 909

PARTE II
GIURISPRUDENZA

OSSERVATORIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

- Le decisioni nel trimestre luglio-settembre 2015
A cura di Lorenzo Fassina e Massimo Pallini
Rapporto di lavoro 529
Sicurezza sociale 535

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

- Caterina Marotta*
I benefici previdenziali in materia di amianto
nella giurisprudenza di legittimità 537

RAPPORTO DI LAVORO

- Silvia Assennato*
Licenziamento e buona fede nel lavoro aeronautico
(Cassazione, 17 giugno 2015, n. 12486) 569
- Michelangelo Salvagni*
Il controllo giudiziale sull'effettività del licenziamento
per motivo oggettivo
(Cassazione, 12 giugno 2015, n. 12242
Cassazione, 16 marzo 2015, n. 5173) 574
- Marianna Russo*
Controlli difensivi: il fine giustifica i mezzi?
(Cassazione, 27 maggio 2015, n. 10955) 587
- Elena Josephine Di Carlo*
Ancora sulla responsabilità solidale negli appalti pubblici
(Corte d'Appello Torino, 13 aprile 2015) 599
- Antonio Federici*
Revoca *ante tempus* degli incarichi dirigenziali
e prevenzione del rischio corruttivo
(Tribunale Roma, 25 maggio 2015, ord.) 604
- Alessandra Raffi*
L'ennesimo caso di esternalizzazione illegittima:
la vicenda del Monte dei Paschi di Siena
(Tribunale Siena, 14 aprile 2015) 609
- Marco Tufo*
Trasferimento di ramo d'azienda, dismissione
di partecipazioni societarie e Rito Fornero
(Tribunale Roma, 7 aprile 2015, ord.) 618
- Milena Talarico*
Inefficacia del licenziamento per genericità della motivazione
e tutela reale di diritto comune
(Tribunale Roma, 18 settembre 2014, ord.) 623

DIRITTO SINDACALE

Alessandro Bellavista

La Cassazione nega la responsabilità dei rappresentanti sindacali
per il cosiddetto danno da contrattazione collettiva

(Cassazione, 14 luglio 2015, n. 14689, Sezioni Unite)

629

CONTROVERSIE DI LAVORO

Federica Minolfi

Ammissibilità ed efficacia delle registrazioni telefoniche
ai fini della prova di un licenziamento ritorsivo

(Cassazione, 20 maggio 2015, n. 10386)

633

Enrico Raimondi

Rito Fornero: la natura bifasica del giudizio di primo grado

(Cassazione, 6 maggio 2015, n. 9115)

638

SICUREZZA SOCIALE

Gianluca Bonanomi

Omissione della «preventiva comunicazione» di svolgimento
dell'attività lavorativa e decadenza dal trattamento di Cig

(Cassazione, 20 maggio 2015, n. 10379)

651

Barbara Caponetti

Sul rapporto tra astensione per maternità e indennità di mobilità

(Cassazione, 15 maggio 2015, n. 10028)

656

Caterina Errigo

Sulla natura previdenziale o retributiva dei versamenti datoriali
ai fondi di previdenza complementare

(Cassazione, 30 marzo 2015, n. 6345, Sezioni Unite)

660

DIRITTO SINDACALE

CASSAZIONE, 14 luglio 2015, n. 14689, Sezioni Unite – Pres. Rovelli, Est. Bandini, P.M. Celeste (conf.) – B. e altri (avv. Montini) c. Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana.

Lavoro pubblico – Contratto collettivo integrativo – Danno erariale – Responsabilità dei rappresentanti sindacali – Giurisdizione della Corte dei conti – Insussistenza.

Si deve escludere che, nel settore pubblico, nello svolgimento della loro attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della pubblica amministrazione. Si deve escludere altresì che eventuali conseguenze dannose scaturenti da contratti collettivi integrativi illegittimi possano essere oggetto di responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che hanno concluso i suddetti accordi. (1)

(1) LA CASSAZIONE NEGA LA RESPONSABILITÀ
DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI PER IL COSIDDETTO
DANNO DA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

SOMMARIO: 1. Il caso affrontato dalla Cassazione. — 2. Considerazioni d'ordine sistematico e di politica delle relazioni sindacali nel settore pubblico.

1. — *Il caso affrontato dalla Cassazione* — L'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, che qui si commenta è estremamente importante. Essa, infatti, affronta il tema, molto discusso negli ultimi anni, se, nel settore pubblico, sia o no imputabile, ai componenti delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, il danno erariale derivante dalla sottoscrizione di contratti collettivi integrativi illegittimi, in quanto in contrasto con norme inderogabili di legge o con le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

La vicenda ha origine dalla contestazione di danno erariale, da parte della Procura della Corte dei conti, nei confronti dei componenti della delegazione sindacale di un comune. Il danno erariale sarebbe stato imputabile anche a costoro (e non solo alla co-

siddetta parte pubblica), perché essi avevano sottoscritto contratti collettivi integrativi in violazione delle regole della legge e della contrattazione nazionale che disciplinano la gestione del trattamento retributivo accessorio del personale e avevano così concorso alla determinazione del relativo danno erariale (1). Se la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti avesse accolto le tesi della Procura, si sarebbe profilato un passo in avanti nella giurisprudenza della magistratura contabile (2) che, fino a ora, s'era limitata a valutare le condotte dei rappresentanti sindacali, in sede contrattuale, al solo fine di escludere l'imputazione del suddetto danno erariale totalmente in capo ai componenti della parte pubblica e agli altri funzionari colpevoli di avere dato attuazione alle disposizioni illegittime (3).

I rappresentanti sindacali, destinatari della contestazione di responsabilità erariale, avevano proposto ricorso per regolamento di giurisdizione presso la Cassazione appunto perché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, di conseguenza, per sottrarsi al giudizio contabile.

L'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte è decisivo. Essa nega la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia ed esclude pertanto ogni possibilità di configurare una responsabilità contabile dei rappresentanti sindacali che hanno sottoscritto contratti collettivi illegittimi e la cui applicazione abbia prodotto un danno erariale.

L'argomentazione della Cassazione è del tutto condivisibile, perché coerente con la disciplina giuridica (e anche con la realtà effettuale) della contrattazione collettiva nel settore pubblico. Nella sentenza si parte dalla considerazione che «la giurisprudenza di questa Corte, nel delineare i confini tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di servizio, fondamento della prima, anche quando si perseguono le finalità istituzionali proprie della pubblica amministrazione mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato, ovvero in caso di indebito utilizzo da parte di una società privata di finanziamenti pubblici o ancora quando il soggetto concorra alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione o, altrimenti, allorché venga esercitata un'attività di collaborazione concorrente alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione». E quindi «in sintesi quando il soggetto interessato sia tenuto a perseguire i fini e gli interessi della pubblica amministrazione».

Quest'ultima affermazione è centrale nel ragionamento della Cassazione, perché i passaggi successivi sono volti, appunto, nel dimostrare che i rappresentanti sindacali dei lavoratori non sono mai tenuti a perseguire i fini della pubblica amministrazione.

(1) Sulla vicenda, cfr. M. Argenziano, *Danno da contrattazione e responsabilità dei rappresentanti sindacali*, in *Guida al pubblico impiego*, 2013, n. 3, pp. 45 ss.

(2) Sulle varie questioni giuridiche che emergono a questo proposito e sui primi orientamenti della magistratura contabile, cfr. A. Viscomi, *Contrattazione integrativa, nullità della clausola difforme e responsabilità diffusa*, in *Lav. pubbl. amm.*, 2007, n. 5, I, pp. 859 ss.

(3) Cfr. Corte conti, Sez. giur. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 372, con nota di R. Schülmers, *Un caso emblematico di danno da contrattazione collettiva, la sentenza n. 372/2006 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia*, in www.amcorteconti.it; Corte conti, Sez. giur. Basilicata, 13 maggio 2010, n. 123.

Difatti, appena dopo, le Sezioni Unite descrivono la regolazione legale della contrattazione collettiva del settore pubblico e giungono a sottolineare che «ne consegue che, pur soggiacendo la contrattazione collettiva ai vincoli di finanza pubblica ed essendo previsti specifici controlli di compatibilità dei costi di quella integrativa, l'attività contrattuale collettiva è stata modellata, anche per il settore pubblico, sul paradigma di quella tipica del rapporto di lavoro privato, ove necessariamente contrapposte sono le istanze rappresentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle parti datoriali». E «pertanto deve escludersi che, nello svolgimento della loro attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della pubblica amministrazione, quanto, invece, della rappresentanza degli interessi, antagonisti a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato».

In questa prospettiva, la Corte cita l'intero contenuto dell'art. 40, comma 3-*quinquies*, d.lgs. n. 165/2001, e afferma che esso «sancisce testualmente che l'obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori».

Sicché, la Suprema Corte conclude che, «a prescindere dagli scopi che la contrattazione collettiva, anche decentrata, si propone, deve conclusivamente escludersi che eventuali conseguenze dannose possano essere oggetto di responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che hanno concluso gli accordi collettivi». E, di conseguenza, la Cassazione dichiara, a tale proposito, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

2. — *Considerazioni d'ordine sistematico e di politica delle relazioni sindacali nel settore pubblico* — Come si accennava all'inizio, la pronuncia della Cassazione assume particolare rilievo. Anzitutto, essa risolve espressamente, in senso negativo, il problema della possibile incolpazione dei rappresentanti sindacali per il danno erariale conseguente alla stipulazione di illegittimi contratti integrativi (4). E quindi la Cassazione evita un siffatto approdo da parte della magistratura contabile. Ma sono ancora più significativi gli sviluppi d'ordine sistematico cui tale ordinanza consente di pervenire.

È evidente, infatti, che la Cassazione conferma la tesi secondo cui «la specialità della contrattazione collettiva del lavoro pubblico [...] è una specialità che si muove sul piano dell'attività e non dell'atto, della contrattazione, appunto, e non del contratto collettivo». Sicché, «quest'ultimo rimane a tutti gli effetti un contratto collettivo di diritto comune, e come tale non differisce dai contratti collettivi del settore privato» (5).

Inoltre, si riconosce esplicitamente che il sindacato, all'interno delle pubbliche amministrazioni, è portatore di un interesse antagonista e conflittuale rispetto a quello proprio del datore di lavoro. Il che significa che non si può in alcun modo pensare di corresponsabilizzare l'organismo collettivo in ordine alla realizzazione di fini che non gli appartengono e che anzi risultano del tutto contrapposti a quelli da esso perseguiti.

(4) Sui problemi teorici e pratici concernenti la possibile incolpazione dei rappresentanti sindacali, cfr. già A. Viscomi, *op. ult. cit.*, pp. 882 ss.

(5) M. Barbieri, *Contratto collettivo e lavoro pubblico, blocco salariale e blocco della contrattazione tra scelte legislative e giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, I, p. 479.

D'altra parte, da tempo è consolidata l'acquisizione per la quale sussiste «una presenza del conflitto all'interno delle organizzazioni pubbliche non inferiore a quella delle organizzazioni private». Ciò perché il «conflitto interno a un'organizzazione non dipende dai suoi fini pubblici o privati o, ancor meno, dalla sua qualificazione di diritto pubblico ovvero di diritto privato, ma viene generato dalla realtà fenomenica della diseguale distribuzione del potere al suo interno» (6).

Tutto questo comporta che gli esclusivi responsabili della tutela degli interessi della pubblica amministrazione in sede negoziale sono i componenti della parte pubblica. Perciò le disposizioni che finalizzano la contrattazione collettiva nel settore pubblico verso specifici obiettivi non possono vincolare i componenti della delegazione sindacale. E quindi non potrebbe nemmeno configurarsi un contributo etiologico dei componenti della controparte sindacale nella causazione del danno erariale, anche ai soli fini della modulazione del *quantum debeat* da parte dei soggetti pubblici ritenuti responsabili.

Sicché, in futuro, non dovrebbero più leggersi frasi come quella, contenuta in una decisione della Corte dei conti, per la quale «risulta evidente che la colpevole condotta causativa del danno che questo giudice è chiamato ad accertare risulta ascrivibile in modo decisamente prevalente (60% del danno) ai firmatari degli accordi decentrati non evocati nel presente giudizio (rappresentanze sindacali unitarie) che con la loro attività negoziale hanno posto in essere la condizione essenziale per l'approvazione degli accordi e per la emanazione dei successivi provvedimenti esecutivi» (7). D'altra parte, questa soluzione della Corte dei conti produce l'effetto paradossale di alleggerire la responsabilità del negoziatore pubblico che dimostri di avere subito le scelte della controparte, e che perciò risulti non essere stato un vero negoziatore in grado di difendere gli interessi organizzativi della relativa amministrazione.

Il valore aggiunto della pronuncia è notevole. È affermato, con la massima chiarezza, il rischio personale in cui incorrono coloro che pensano di gestire le pubbliche amministrazioni in modo consociativo e collusivo. I responsabili delle pubbliche amministrazioni non possono pensare di scaricare le loro incapacità, trincerandosi dietro le (talvolta anche eccessive) pressioni sindacali o di altri gruppi d'interesse. Le pubbliche amministrazioni andrebbero governate come qualunque altra organizzazione privata: nella direzione della realizzazione delle rispettive missioni istituzionali e quindi avendo di mira esclusivamente l'interesse della proprietà, che qui è costituita dal cittadino.

Altra questione, che qui non può essere affrontata, è se vi siano esponenti politici e manager pubblici effettivamente in grado di fare tutto questo. E cioè di essere realmente un «padrone serio» (8).

Alessandro Bellavista
*Professore ordinario di Diritto del lavoro
presso l'Università di Palermo*

(6) G. Giugni, *Diritto sindacale*, Cacucci, Bari, 2014, p. 215.

(7) Corte conti, Sez. giur. Basilicata, 13 maggio 2010, n. 123, cit.

(8) Cfr. L. Bordogna, *La contrattazione collettiva*, in C. Dell'Aringa, G. Della Rocca (a cura di), *Pubblici dipendenti. Una nuova riforma?*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, pp. 68 ss.

uscite

*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale



Editore	Ediesse
Luogo di pubbl.	Roma
Da anno - Ad anno	1954-
Lingua	Italiano
Periodicità	Trimestrale
Paese di pubblicazione	Italia
ISSN	0392-7229
ISSN-L	0392-7229
Codice CDU	351.83; 344.01
Codice Dewey	344.02; 344.4501
Codice rivista	P 00059880
Fonte	acnp
Supporto	Printed text
Accesso pubblico alla rivista	http://www.ediesseonline.it/riviste/rgl
Già	*Rivista giuridica del lavoro
Ha per altro supporto	*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
Poss. cumulativo Acnp	1954-
Permalink	https://acnpsearch.unibo.it/journal/40932
Biblioteche	137


Doc. Delivery


Titoli Collegati


Altri link


Indici


Offerta doppi


Cerca doni

© Copyright 2018 - Università di Bologna & CNR, ABIS & Biblioteca Centrale "G. Marconi" - Note legali -
Informativa sulla privacy - Accessibilità - Credits



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Consiglio Nazionale delle Ricerche